# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

**(N. 1575)**

# DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**
(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro delle Finanze**
(VISENTINI)

**col Ministro del Tesoro**
(GORIA)

**col Ministro dell'Interno**
(SCALFARO)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**
(MARTINAZZOLI)

**col Ministro del Commercio con l'Estero**
(CAPRIA)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(ALTISSIMO)

**e col Ministro delle Partecipazioni Statali**
(DARIDA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1985**

---

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650)

*(Commercio estero - Trattati e accordi internazionali)*

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo italo-cinese per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti è stato firmato a Roma il 28 gennaio 1985 dal Ministro per il commercio con l'estero, on. Capria e dal Ministro cinese per le relazioni economiche e commerciali con l'estero Chen Muhua.

L'accordo in parola, simile a quelli che la Cina ha già concluso con numerosi paesi europei, fra cui la Germania federale, la Francia, il Belgio, la Svezia, la Finlandia, l'Austria e la Romania, è volto — nell'ottica e nell'interesse di ambedue le parti contraenti — a creare soprattutto una base di garanzie per gli investimenti che ditte italiane intendessero intraprendere nel territorio della Repubblica popolare cinese.

Sono infatti molteplici i dati ed i segnali che suggeriscono come la realtà economica cinese sia in piena espansione e come, altresì, tale espansione trovi, tra l'altro, il suo effetto più naturale ed immediato nell'apertura verso l'esterno. Gli elementi disponibili sui più recenti sviluppi della situazione economica cinese indicano una congiuntura caratterizzata da una economia surriscaldata con un aumento della produzione totale (+ 14,2 per cento; in agricoltura del 14,5 per cento, in industria leggera del 13,9 per cento; nell'industria pesante del 14,2 per cento) ben superiore a quello previsto dal piano quinquennale, con un totale di ben nuove 741 *joint-ventures* create nell'anno, con un incremento di capitali esteri investiti del 35,7 per cento ed un aumento del commercio con l'estero del 39,7 per cento.

Analoghi accordi tra la Repubblica popolare cinese ed i paesi europei di cui sopra sono stati conclusi in tempi recenti.

Ultimamente il Consiglio di Stato cinese ha approvato una nuova normativa interna, che comprende specifici progetti di legge sugli appalti, sulle imprese a capitale estero, su quelle a capitale misto e sui trasferimenti di tecnologia, volta in misura molto esplicita a proteggere e quindi ad attirare investimenti esteri. Inoltre, è già in vigore una particolare legislazione che favorisce gli investimenti e le imprese con capitale misto nelle cosiddette Zone economiche speciali (ZES: Shenzen, Zhuhai, Shanton e Xiamen) assicurando loro un trattamento preferenziale.

Si osserva anche che lo stesso svolgimento delle trattative per l'accordo in questione, svoltesi in varie fasi a Roma e a Pechino, hanno messo in evidenza da parte cinese la disponibilità ad accogliere le controproposte italiane e l'interesse acchè la nuova normativa convenuta durante i negoziati possa entrare in vigore in tempi, per quanto possibile, ravvicinati.

Quanto all'interesse italiano correlativo può dirsi che, se da una parte gli investimenti cinesi in Italia costituiscono un caso ancora poco probabile, dall'altra il nostro paese non può che trarre benefici di rilievo non solo da un'espansione notevole — come è appunto quella che si attende con probabilità — degli investimenti italiani in Cina, ma anche da un miglioramento ulteriore dei rapporti economici con la Repubblica popolare cinese, che deriverà in via indotta dall'operatività dell'accordo in parola.

L'accordo medesimo, oltre alla clausola della nazione più favorita, con le consuete eccezioni (articolo 3), prevede in particolare disposizioni per l'indennizzo in caso di espropriazione o danni conseguenti ad eventi bellici (articolo 4), il libero trasferimento dei proventi ed altri redditi da investimento (articolo 6) ed una organica procedura arbitrale per la composizione delle controversie (articolo 11).

Completa il testo dell'accordo un Protocollo, con cui si è inteso entrare in modo più specifico in dettagli tecnici e chiarire opportunamente alcuni aspetti interpretativi.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE RELATIVO ALLA PROMOZIONE ED ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese (appresso indicati come le Parti Contraenti), DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi, INTENZIONATI a creare favorevoli condizioni per gli investimenti di residenti e società di ciascun Paese nel territorio dell'altro Paese e riconoscendo che la promozione e la protezione di tali investimenti sarà vantaggiosa per la prosperità economica dei due Paesi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo territorio da parte di residenti e società dell'altra Parte Contraente, consentirà tali investimenti in conformità con le sue leggi e regolamenti ed accorderà a tali investimenti un trattamento equo e ragionevole.

Articolo 2

Ai fini del presente Accordo:

1) il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con le relative leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente, e più particolarmente, sebbene non esclusivamente:

a) le proprietà di beni immobili e mobili nonchè ogni altro diritto in rem quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l'usufrutto e diritti simili;

b) le quote societarie e altri tipi di partecipazione

c) diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;

d) i diritti d'autore, di proprietà industriale (compresi i marchi), i processi tecnici, il know-how ed i nomi commerciali;

e) le concessioni di legge, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Ogni modifica ammessa della forma nella quale i beni sono investiti non avrà influenza sulla loro classificazione come investimento.
2) Il termine " proventi " indica gli importi derivanti da un investimento, per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi.
3) Il termine "investitore" indica ogni residente o società di ciascuna delle Parti Contraenti che effettua investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
4) Il termine "residente" indica ogni persona fisica che, in conformità con le rispettive leggi di ciascuna Parte Contraente, è considerata cittadina di tale Paese.
5) Il termine "società" indica ogni persona giuridica costituita nel territorio di ciascuna Parte Contraente in conformità con le sue leggi e regolamenti ed avente la sua sede entro il suo territorio.

## Articolo 3

1) Il trattamento accordato agli investimenti da parte di residenti o società di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato agli investimenti di residenti o Società di ogni Paese Terzo.
2) Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle attività connesse con investimenti di residenti o società di ogni Paese Terzo.
3) Il trattamento sopra indicato non si estenderà ai vantaggi accordati ai residenti ed alle società di un Paese Terzo da ciascuna Parte Contraente in base all'appartenenza di quella Parte Contraente ad un "Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di Libero Scambio o in base ad un accordo concluso fra quella Parte Contraente e un Paese Terzo per evitare la doppia tassazione o per facilitare gli scambi di frontiera.

## Articolo 4

1) Gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente godranno adeguata protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2) Ogni Parte Contraente può, per pubblico interesse, espropriare, nazionalizzare o adottare misure similari concernenti gli investimenti nel suo territorio da parte di residenti o società dell'altra Parte Contraente. Tuttavia l'indennizzo sarà concesso. L'indennizzo sarà equivalente al valore degli investimenti al tempo in cui l'espropriazione è stata dichiarata. Il pagamento relativo sarà in valuta convertibile, trasferibile liberamente e senza indebito ritardo.
3) Ove gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite a seguito di guerre, altri conflitti armati, stati di emergenza o altri eventi similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno un trattamento non meno favorevole di quello accordato a residenti o società di ogni Paese Terzo.
4) Residenti e società di ciascuna Parte Contraente godranno del trattamento della nazione più favorita nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione alle fattispecie contemplate nel presente articolo.

## Articolo 5

1) Le controversie su quanto menzionato nel comma 2 dell'art. 4 in merito alla conformità dell'espropriazione con le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente che ha operato l'espropriazione possono, a richiesta della parte interessata, essere sottoposte al Tribunale competente della Parte Contraente che ha operato l'espropriazione.
2) La controversia sull'ammontare dell'indennizzo menzionato al comma 2 dell'art. 4 sarà composta in conformità con le disposizioni del punto 4 (Ad art.5) del Protocollo.

## Articolo 6

Ogni Parte Contraente assicurerà, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, il libero trasferimento dei beni relativi all'investimento opera

to nel suo territorio da residenti o società dell'altra Parte Contraente, che sono i seguenti:

1) proventi;

2) royalties derivanti da diritti immateriali definiti alle lettere d ed e del comma 1 dell'art. 2;

3) ratei di rimborso di prestiti destinati alla diretta partecipazione negli investimenti;

4) spese per la gestione dell'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;

5) fondi supplementari necessari per il mantenimento dell'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;

6) il ricavato della totale o parziale cessione e/o liquidazione dell'investimento, compresa la liquidazione risultante da ogni evento menzionato al comma 3 dell'art. 4.

Ai residenti di ciascuna Parte Contraente che lavorino nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un investimento sarà permesso di trasferire nel loro Paese tutto il rimanente del proprio salario dopo il pagamento delle imposte e la deduzione delle loro spese di mantenimento effettuate in loco.

## Articolo 7

Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso ogni tipo di garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento da parte dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tali investitori sulla base della garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e la surroga della prima Parte Contraente in tali diritti.

I diritti surrogati della prima Parte Contraente non eccederanno i diritti originari dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente a seguito di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli articoli 4 e 6.

## Articolo 8

I trasferimenti di cui agli artt. 4, 6 e 7 saranno effettuati senza

indebito ritardo dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento.

Articolo 9

Se il trattamento che deve essere accordato da una Parte Contraente ai residenti o società dell'altra Parte Contraente, in conformità con le sue leggi e regolamenti o altre specifiche disposizioni, è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento più favorevole potrà essere concesso.

Articolo 10

Il presente Accordo sarà applicabile anche agli investimenti realizzati prima dell'entrata in vigore di questo Accordo da residenti o società della Repubblica Popolare Cinese nel territorio della Repubblica Italiana in conformità con le sue leggi e regolamenti in vigore, nonchè agli investimenti di residenti o società della Repubblica Italiana nel territorio della Repubblica Popolare Cinese in conformità con le sue leggi e regolamenti in vigore.

Articolo 11

1) Le controversie fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, mediante consultazioni amichevoli fra le due parti attraverso i canali diplomatici.
2) Se tali controversie non possono essere composte entro sei mesi dalla data in cui ciascuna Parte Contraente informa per iscritto l'altra Parte Contraente, esse saranno - su richiesta di una delle Parti Contraenti - sottoposte per la composizione ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc.
3) Il Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sopra indicato sarà composto come segue:

Il Tribunale arbitrale si compone di tre arbitri. Ogni Parte Contraente nomina un arbitro; i due arbitri propongono di comune accordo il terzo arbitro che è un cittadino di un terzo Paese che abbia relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti e il terzo arbitro sarà designato come Presidente del Tribunale da ambedue le Parti Contraenti.

4) Se le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non sono effettuate nel periodo di sei mesi dalla data di richiesta di arbitrato, ogni parte Contraente può, in assenza di ogni altra intesa, invitare il Presidente della Corte di Giustizia Internazionale a provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente della Corte abbia la cittadinanza di una Parte Contraente o non sia in grado di provvedere alla designazione per altre ragioni, tale compito sarà affidato al Vice-Presidente della Corte o al Giudice di maggiore anzianità e che non sia cittadino di alcuna delle Parti Contraenti.

5) Il Tribunale arbitrale fisserà la sua procedura.

Il Tribunale arbitrale prenderà le sue decisioni a maggioranza di voti. Tale decisione è definitiva e vincolante per le due Parti Contraenti.

6) Ogni Parte Contraente sopporterà le spese del suo membro e del suo patrocinante nelle procedure arbitrali. Il costo relativo al Presidente ed i rimanenti costi saranno sostenuti in parti eguali da ambedue le Parti Contraenti.

## Articolo 12

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari.

## Articolo 13

1) Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle loro rispettive procedure interne.

Esso resterà in vigore per un periodo di dieci anni e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni e così di seguito salvo denuncia scritta, da parte di ciascuna delle Parti Contraenti, un anno prima della sua scadenza.

2) In relazione agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli artt. da 1 a 12 continueranno ad avere vigore per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di scadenza del presente Accordo.

Fatto in Roma il 28.1.1985 in duplice esemplare in lingua Italiana, Cinese ed Inglese. I tre testi sono egualmente autentici. Qualora emerga una divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE

PROTOCOLLO

Al momento della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese sulla Promozione e la Reciproca Protezione degli Investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre convenuto sulle seguenti disposizioni che vanno considerate come parte integrante del predetto Accordo.

1) Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati da residenti o società di una Parte Contraente nella zona marittima o sulla piattaforma continentale dove l'altra Parte Contraente esercita la propria sovranità, diritti sovrani o giurisdizione in conformità al diritto internazionale ed alle proprie leggi e regolamenti interni.

2) Ad articolo 3

Le "attività" menzionate nell'art. 3, Comma 2 del presente Accordo indicano l'amministrazione, il mantenimento, l'uso ed il godimento di un investimento così come l'ingresso, la permanenza e gli spostamenti delle persone fisiche in relazione all'investimento.
Per "trattamento meno favorevole di" ai sensi dell'Articolo 3, Comma 2 del presente Accordo si intende, in confronto al trattamento accordato alle attività connesse all'investimento di residenti o società di uno Stato terzo, la limitazione dell'acquisto di materie prime o complementari, di fonti energetiche o combustibili nonchè di mezzi di produzione o attività di ogni genere, così come ogni altra misura avente effetti similari.

3) Ad Articolo 4

Le disposizioni del Comma 2 dell'Articolo 4 si applicheranno ad ogni misura di espropriazione, nazionalizzazione o altre misure similari riguardanti gli investimenti effettuati da residenti o società dell'altra Parte Contraente.

4) Ad Articolo 5

(i) Qualora una controversia sull'ammontare dell'indennizzo per l'espropriazione tra una Parte Contraente e un residente o una società dell'altra Parte Contraente non sia stata composta entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione, la controversia può, a richiesta del residente o della società, essere sottoposta:

a) al giudizio del competente Tribunale della Parte Contraente che ha effettuato l'espropriazione ai fini della decisione; o

b) ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc ai fini del lodo.

(ii) Il Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sopra menzionato sarà costituito come segue:

a) ciascun contendente nomina un arbitro; i due arbitri propongono, di comune accordo, un Presidente che sarà cittadino di un Paese Terzo avente relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi e il Presidente entro quattro mesi dalla data in cui uno dei contendenti ha informato l'altro dell'intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato.
Se le nomine non sono effettuate entro il sopra menzionato periodo, l'una o l'altra delle due Parti può invitare il Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma a procedere alle nomine richieste.

b) Il Tribunale arbitrale fisserà la propria procedura arbitrale. Ma esso può, nel fissare la propria procedura, far riferimento alle procedure arbitrali dell'Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma o del "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti" costituito in conformità alla "Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti tra Stati e Residenti di altri Stati" conclusa il 18 marzo 1965.

c) Il Tribunale arbitrale formulerà le sue decisioni a maggioranza di voti. Il suo lodo sarà definitivo e vincolante per ambedue i contraenti, e verrà eseguito dalle Parti Contraenti in base alla normativa interna.

d) Il Lodo arbitrale sarà deciso in conformità con la normativa interna, comprese le regole sui conflitti, della Parte Contraente che accetta gli investimenti e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo nonchè con i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti e adottati da ambedue le Parti Contraenti.

e) Ciascuna Parte sosterrà le spese per il proprio arbitro e per il proprio patrocinante nel procedimento arbitrale. Le spese per il presidente e le spese residue del Tribunale arbitrale saranno sostenute in parti uguali da ambedue i contendenti.

5) Ad Articolo 6

I proventi reinvestiti godranno della stessa protezione dell'investimento originario.

6) Ad Articolo 8

La clausola "senza indebito ritardo" nell'ambito dell'Articolo 8 è considerata adempiuta in caso di trasferimento entro il tempo normalmente necessario secondo gli usi finanziari internazionali e non più tardi, di solito, di sei mesi.

Fatto in duplice esemplare in Roma in data 28.1.1985 in lingua Italiana, Cinese ed Inglese. I tre testi sono egualmente autentici. Qualora emerga una divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING THE ENCOURAGEMENT AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"), DESIRING to intensify economic cooperation between both countries, INTENDING to create favourable conditions for investments by nationals and companies of either country in the territory of the other country and RECOGNIZING that encouragement and protection of such investments will benefit the economic prosperity of both countries.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Either Contracting Party shall promote as far as possible the investments in its territory by nationals or companies of the other Contracting Party, permit such investments according to its laws and regulations and accord such investments equitable and reasonable treatment.

ARTICLE 2

For the purpose of this Agreement:

(1) The term "investment" means every kind of asset accepted in accordance with the respective laws and regulations of either Contracting Party, and more particularly, though not exclusively:

a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges, usufructs and similar rights;

b) shares of companies and other kinds of interest;

c) claims to money utilized with the purpose of creating an economic value or to any performance having an economic value;

d) copyrights, industrial property (including trade marks), technical processes, know-how and trade-names;

e) concessions under law, including concessions to search for, extract or exploit natural resources.

Any admitted alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investment.

(2) The term "returns" means the amounts yielded by an investment for a definite period of time as profits, interests, capital gains, dividends, royalties, fees and other legitimate returns.

(3) The term "investor" means every national or company of either Contracting Party making investments in the territory of the other Contracting Party.

(4) The term "national" means every physical person who, according to the respective law of each Contracting Party, is considered a citizen of that Country.

(5) The term "company" means any legal entity established in the territory of either Contracting Party according to its laws and regulations and having its seat within its territory.

## ARTICLE 3

(1) The treatment accorded to the investments by nationals or companies of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to the investments by nationals or companies of any third State.

(2) The treatment accorded to the activities associated with investments by nationals or companies of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to the activities associated with investments by nationals or companies of any third State.

(3) The treatment mentioned above shall not apply to any advantage accorded to nationals or companies of a third State by either Contracting Party based on the membership of that Contracting Party in a Customs Union, Common Market or Free Trade Zone or based on an agreement concluded between that Contracting Party and a third State on avoidance of double taxation, or for facilitation of frontier trade.

## ARTICLE 4

(1) Investments by nationals or companies of either Contracting Party shall enjoy adequate protection in the territory of the other Contracting Party.

(2) Either Contracting Party may, for the public interest, expropriate, nationalize or

adopt other similar measures concerning the investments in its territory by nationals or companies of the other Contracting Party. But compensation shall be granted.
The compensation shall be equivalent to the value of the investments at the time when the expropriation was declared. The payment thereof shall be convertible, freely transferable and without undue delay.
(3) When investments by nationals or companies of either Contracting Party suffer losses owing to war, other armed conflict, a state of national emergency or other similar events in the territory of the other Contracting Party, they shall be accorded the treatment not less favourable than that accorded to the nationals or companies of any third State.
(4) Nationals or companies of either Contracting Party shall enjoy most-favoured-nation treatment in the territory of the other Contracting Party in respect of the matters provided for in the present Article.

## ARTICLE 5

(1) Disputes on matters mentioned in Paragraph 2, Article 4 concerning the conformity of the expropriation with the laws and regulations of the Contracting Party which made the expropriation may, upon the request of the interested party, be submitted to the competent court of that Contracting Party which made the expropriation.
(2) The dispute over the amount of the compensation mentioned in Paragraph 2, Article 4, shall be settled according to the provisions provided in (4) (Ad Article 5) in the Protocol.

## ARTICLE 6

Either Contracting Party shall, within the scope of its laws and regulations, ensure the free transfer of the property made as an investment in its territory by nationals or companies of the other Contracting Party, which is as follows:
(1) returns;
(2) royalties deriving from incorporeal rights as defined in Letters d) and e) of Paragraph 1, Article 2;
(3) instalments in repayment of loans aiming at direct participation in the investments;
(4) amounts spent for the management of the investment in the territory of the other Contracting Party;

(5) additional funds necessary for the maintenance of the investment in the territory of either Contracting Party;

(6) the value of partial or total assignment and/or liquidation of the investment, including a liquidation effected as a result of any event mentioned in Paragraph 3 of Article 4.

The nationals of either Contracting Party working in the territory of the other Contracting Party because of an investment will be permitted to transfer to their own country all the remaining part of their salary after payment of tax and deduction of their living expenses spent therein.

## ARTICLE 7

In case one Contracting Party has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investor under the guarantee, the other Contracting Party shall recognize the transfer of the rights of such investor to the one Contracting Party and the subrogation of the one Contracting Party to such rights.The rights subrogated by the one Contracting Party shall not exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the Contracting Party by virtue of such subrogation Article 4 and 6 shall apply respectively.

## ARTICLE 8

Transfers under Article 4, 6 and 7 shall be made without undue delay after the performance of the fiscal burdens. Such transfers would be made in convertible currency at the official rate of exchange ex isting on the date the transfer is made.

## ARTICLE 9

If the treatment to be accorded by one Contracting Party to nationals or companies of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations or other specific provisions is more favourable than that accorded by this Agreement, the more favourable treatment shall be accorded.

## ARTICLE 10

The present Agreement shall also apply to investments made prior to the entering into force of this Agreement by nationals or companies of the People's Republic of China in the territory of the Republic of Italy according to its laws and regulations in force, and investments by nationals or companies of the Republic of Italy in the territory of the People's Republic of China according its laws and regulations in force.

## ARTICLE 11

(1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through friendly consultation by both Parties through diplomatic channels.

(2) If such disputes cannot be settled within six months from the date on which either Contracting Party informs in writing the other Contracting Party, they shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for settlement to an ad hoc international arbitral tribunal.

(3) The ad hoc international arbitral tribunal mentioned above shall be established as follows:

The arbitral tribunal is composed of three arbitrators. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator; the two arbitrators propose by mutual agreement the third arbitrator who is a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting Parties, and the third arbitrator will be appointed as the Chairman of the tribunal by both Contracting Parties.

(4) If the appointments of the members of the Arbitral Tribunal are not made within a period of six months from the date of request for arbitration, either Contracting Party may, in the absence of any other arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments.

Should the President be a national of one Contracting Party, or should he not be able to perform this designation because of other reasons, this task shall be entrusted to the Vice-President of the Court, or to the next senior Judge of the Court who is not a national of either Contracting Party.

(5) The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure.

The Arbitral Tribunal shall decide its award by a majority of votes. Such award is final and binding upon the two Contracting Parties.

(6) Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and of its counsel in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties.

ARTICLE 12

The provisions of the present Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations.

ARTICLE 13

(1) The present Agreement shall enter into force three months after the notification between the Contracting Parties of the accomplishment of their respective internal procedures. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of five years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.

(2) In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of Article 1 to 12 shall continue to be effective for a further period of five years from the date of termination of the present Agreement.

Done in duplicate at Rome on January 28,1985 in Italian, Chinese and English languages. The three texts are equally authentic. If there is any difference in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

## PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of China concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments, the undersigned Plenipotentiaries have, in addition, agreed on the following provisions which should be regarded as an integral part of the said Agreement.

(1) This Agreement shall also apply to investments made by nationals or companies of one Contracting Party in the maritime zone or on the continental shelf where the other Contracting Party exercises its sovereignty, sovereign rights or jurisdiction according to international law and its internal laws and regulations.

(2) Ad Article 3

The "activities" mentioned in Article 3, Paragraph 2 of this Agreement mean the management, maintenance, use and enjoyment of an investment as well as entry, stay and travel of nationals connected with the investment.

The "treatment less favourable than" mentioned in Article 3, Paragraph 2 of this Agreement means,compared with the treatment accorded to investment activities of nationals or companies of a third State, restricting the purchase of raw or auxiliary materials, of power or fuel or of means of production or operation of any kind, as well as any other measure having similar effects.

(3) Ad Article 4

The provisions of Paragraph 2 of Article 4 shall apply to any measure of expropriation, nationalization or other similar measures concerning investments made by nationals or companies of the other Contracting Party.

(4) Ad Article 5

(i) When a dispute over the amount of compensation for expropriation between one Contracting Party and a national or company of the other Contracting Party has not been settled within six months from the date of request for settlement, the dispute may, upon the request of the national or company concerned, be submitted to:

(a) the competent court of the Contracting Party which made the expropriation for decision; or

(b) an ad hoc international arbitral tribunal for award.

(ii) The ad hoc international arbitral tribunal mentioned above shall be established as follows:

(a) Each party to the dispute shall appoint one arbitrator; the two arbitrators propose by mutual agreement a Chairman who shall be a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting Parties. The arbitrators shall be appointed within two months and the Chairman within four months from the date when one of the parties to the dispute informed the other of its intention to submit the dispute to arbitration.
If the appointments are not made within the period mentioned above, either party may invite the Chairman of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce to make the required appointments.

(b) The arbitral tribunal shall determine its own arbitral procedure. But it may, while determining its own procedure, make reference to the arbitral procedures of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce or of the International Centre for the Settlement of Investment Disputes established according to the "Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States" concluded on March 18, 1965.

(c) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Its award shall be final and binding on both parties to the dispute, and shall be enforced by both Contracting Parties in accordance with the domestic laws.

(d) The arbitral award shall be made in accordance with the domestic laws including the rules of conflict of the Contracting party which accepts investments and in accordance with the provisions in the present Agreement as well as the principles of international law generally recognized ad adopted by both Contracting Parties.

(e) Each party shall bear the cost of its own arbitrator and of its counsel in the arbitral proceedings. The cost of the chairman and the remaining costs of the arbitral tribunal shall be borne in equal parts by both parties to the dispute.

(5) Ad Article 6

Reinvested returns shall enjoy the same protection as the original investment.

(6) Ad Article 8

The term "without undue delay" within the meaning of Article 8 is deemed to be fulfilled, if a transfer is made, within such period as is normally required according to international financial custom and not later, usually, than six months.

Done at Rome on January 28, 1985 in Italian, Chinese and English languages. The three texts are equally authentic. If there is any dispute concerning the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA